

Il “processo” alla violenza di genere

Antonia Antonella Marandola*

Ricevuto 10 giugno 2025 – Accettato 18 giugno 2025

Sommario

L’articolo dopo aver offerto una sintetica disamina delle fonti sovranazionali destinate a disciplinare il fenomeno della violenza di genere e domestica, cerca di fornire, alcuni passaggi dello sviluppo dei mezzi e delle modalità con cui il processo penale cerca di fronteggiare il grave ed endemico fenomeno della violenza di genere e sulle donne. L’Autrice pone in rassegna i molteplici interventi legislativi che in questi anni sono stati adottati con lo scopo di far emergere come essi si muovono, da un lato, in sintonia con la sempre maggiore consapevolezza della gravità di tali reati, che sopprimono e riducono i diritti e le libertà della donna in quanto tale e dei minori, dall’altro lato, con le modalità e le forme con cui tali reati vengono perpetrati. L’Autrice si sofferma sull’importanza della L. 69/2019 (cd. codice rosso) e sulle più recenti novelle che tendono, sempre più, ad anticipare la protezione della vittima. Nel tempo si è, dunque, creato un binario processuale atipico destinato a reprimere tali crimini. Un vero e proprio sottosistema che pare, oggi, perfezionarsi, in primo luogo, attraverso i diversi approdi giurisprudenziali, sempre più significativi in materia e, in secondo luogo, attraverso le ulteriori novelle. Il richiamo va, in tal caso, al DDL che introduce il reato di femminicidio, attualmente in discussione alla 2^o commissione giustizia del Senato.

Parole chiave: repressione, violenza domestica, tutela della donna, vittimizzazione secondaria, protezione minori, processo penale.

* Università del Sannio di Benevento. marandola@unisannio.it.

De Iustitia et Iure, 1/2025
DOI: 10.3280/iusera 20322

Abstract

The article, after offering a brief examination of the supranational sources intended to regulate the phenomenon of gender and domestic violence, seeks to provide some passages of the development of the means and methods with which the criminal process seeks to address the serious and endemic phenomenon of gender and violence against women. The Author reviews the many legislative interventions that have been adopted in recent years with the aim of highlighting how they move, on the one hand, in harmony with the ever-increasing awareness of the seriousness of such crimes, which suppress and reduce the rights and freedoms of women as such and of minors, on the other hand, with the methods and forms with which such crimes are perpetrated. The Author focuses on the importance of law no. 69 of 2019 (the so-called red code) and on the most recent amendments that increasingly tend to anticipate the protection of the victim. Over time, therefore, an atypical procedural track has been created intended to repress such crimes. A real subsystem that seems, today, to be perfected, firstly, through the various jurisprudential approaches, increasingly significant in the matter and, secondly, through the further novellas. The reference goes, in this case, to the bill that introduces the crime of femicide, currently under discussion at the 2nd Justice Commission of the Senate.

Keywords: gender violence, repression, domestic violence, woman's protection, secondary victimization, child protection.

1. Il fenomeno (endemico) della violenza di genere

La violenza contro le donne è un crimine strutturale e mondiale che non conosce confini sociali, economici o nazionali: la violenza è una violazione dei diritti umani e rimane in larga misura impunita. Ogni giorno le donne subiscono abusi psicologici e fisici nella “sicurezza” della loro casa, sono vittime di “stalking”, di molestie, di stupri. Gli esempi di violenza contro le donne sono infiniti, incalcolabili ne sono le vittime.

La violenza di genere parrebbe essere una manifestazione solo di recente esistente, in verità la questione è antica, ma i casi appaiono oggi più numerosi grazie all'aumento della consapevolezza e il coraggio che le donne hanno di denunciare, grazie, anche, all'ampia opera compiuta dalle campagne di informatizzazione e alla maggiore parità dei generi e alla (dovuta) indipendenza ed autonomia anche economica della donna.

Invero deve dirsi che solo di recente gli operatori giuridici (magistrati, polizia giudiziaria e difensori) hanno, rispetto alla legislazione di settore,

acquisito la consapevolezza della specificità e delle connotazioni di tali crimini, vale a dire l'importanza che essi hanno assunto all'interno delle relazioni familiari e affettive. Per lungo tempo è stata sottovalutata la posizione di vantaggio (per forza fisica, risorse economiche, opportunità, considerazione sociale e altri tradizionali primati, duri da scalzare) dell'uomo tuttora assicurata all'un genere sull'altro, legata ad un contesto culturale e socio-economico millenario: solo grazie all'eguaglianza sostanziale si è riusciti a scalfire, in parte, questa vera e propria piaga sociale che è tale tanto quando esita nei gravissimi fatti di sangue di cui – purtroppo vi è ormai quotidiana notizia (femminicidio) – quanto nel caso, come accade assai più spesso – essa si manifesta limitando più o meno consistentemente la libertà personale fisica (lesioni, maltrattamenti, percosse, “stalking”) o morale (ingiuria, diffamazione, “revenge porn”) delle persone offese.

Va sottolineato, infatti, che l'ampia introduzione dei mezzi di repressione penale si muove congiuntamente con la necessaria (e nonostante tutto) promozione della nuova cultura dei rapporti uomo/donna, vero cuore del problema.

Nonostante tutto deve dirsi, infatti, che sempre più si constata come la violenza di genere fisica, economica e psichica, riposa – purtroppo – su errate premesse culturali per cui il lavoro più imponente deve essere condotto, non a livello sanzionatorio, ma educativo, revisionando i modelli su cui si sono basati nel passato i rapporti e le relazioni, disgregando quelli ereditati dalla “tradizione” e su cui si fondano i molteplici stereotipi di genere o bias cognitivi.

È noto, infatti, che la violenza di genere è una violenza diretta contro una persona a causa del suo genere o che colpisce le persone di uno specifico genere in maniera sproporzionata (Commissione Europea) e deve essere intesa come: “ogni tipo di danno che sia perpetrato contro una persona o un gruppo in ragione del suo sesso, genere, orientamento sessuale e/o identità di genere, fattuale o percepito” (Consiglio d'Europa). Va sottolineato come i termini “violenza di genere” e “violenza contro le donne” sono spesso utilizzati come sinonimi, in ragione del fatto che le donne sono colpite in maniera indubbiamente maggiore e che la violenza contro le donne è spesso agita per ragioni legate al genere. Il dato si riaggancia alla recente proposta di introdurre nel Codice penale il reato di femminicidio. In ragione della molteplicità dei danni provocati, la violenza di genere è considerata come un evento multiforme: essa può configurarsi, poi, come violenza fisica; psicologica; economica e oggi attuata on line.

2. L'importanza delle fonti internazionali

Un ruolo imprescindibile e fondamentale è svolto, in materia, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (cd. Convenzione di Istanbul) e ratificata dall'Italia con la L. 77/2013, che ha messo al centro dell'attenzione del legislatore il sacrificio, il pregiudizio e l'eliminazione dei diritti fondamentali e delle libertà a cui tali condotte danno luogo. Si tratta del primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, volto a definire una serie di azioni per la protezione delle donne da ogni forma di violenza, a cui occorre ancor oggi guardare e dare piena attuazione.

Nei principali atti internazionali con il termine “genere” si fa riferimento a “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”: ne consegue che la violenza di genere include le manifestazioni dirette contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in maniera sproporzionata. Il maggior numero di casi di violenza contro le donne è riconducibile alla cosiddetta “violenza domestica”, definita all'art. 3 della Convenzione di Istanbul come: «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Di qui lo sviluppo – progressivo – di una legislazione ampia, completa e capace di fornire agli organi di polizia e alla magistratura dei mezzi idonei a proteggere le vittime, assicurare l'accertamento processuale e la punizione e il loro reinserimento sociale dopo lo svolgimento di specifici degli autori di violenza.

Quello in esame è una manifestazione criminale complessa, che si sviluppa secondo delle dinamiche e delle caratteristiche peculiari e specifiche, che proprio il testo europeo ha ben colto quando individua nella prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate le linee che i legislatori nazionali debbono seguire per fronteggiarla.

Traspare così il carattere primario qual è il “bisogno” di protezione della vittima di violenza domestica e relazionale assume e la dimensione giuridica del “diritto” alla protezione, al quale fa riscontro un “obbligo” di protezione che grava sulle pubbliche autorità. Tale esigenza ha comportato una prima “distorsione” del sistema processuale che da luogo tradizionalmente destinato all'accertamento della responsabilità dell'imputato, ha mutato veste in luogo di difesa sociale: esso è divenuto il centro la protezione dal crimine: in questo settore l'intreccio tra pericolosità (dei comportamenti violenti),

punizione (degli autori di violenza) e protezione (delle vittime di violenza) è reso particolarmente evidente nelle scelte coltivate nei documenti giuridici internazionali, i quali hanno rappresentato una spinta e una guida autorevole per i legislatori nazionali.

Senza tralasciare lo sviluppo di ampie, costanti e capillari politiche culturali e formative che operino sul versante della prevenzione della violenza di genere, non v'è dubbio che la giustizia penale e il processo penale hanno, da subito, rappresentato lo strumento privilegiato per contrastare tali fenomeni.

Al rito penale è stata, progressivamente, richiesta una risposta pronta e robusta.

Su tale scenario si colloca, poi, la Direttiva UE 2012/29 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha previsto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e valorizzato l'interesse individuale della vittima all'accertamento del reato, che concorre con l'analogo interesse collettivo rappresentato dalla pubblica accusa, e hanno, al contempo, avviato una sorta di "mutazione genetica" del ruolo della persona offesa nel procedimento penale in cui, accanto alle parti (pubblico ministero e indagato/imputato), essa è soggetto titolare di diritti e facoltà, cosicché il procedimento ha finito con l'assumere una inedita dimensione triadica.

Il 17° Considerando della menzionata Direttiva indica che «per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"».

È dato ormai noto che la violenza di genere richiede, per essere affrontata e rimossa, l'impegno da parte di persone competenti e con alta e diverse professionalità appartenenti tanto al settore pubblico quanto del privato sociale che possono intercettarla, come ad esempio i servizi sanitari, quelli sociali e socio-assistenziali, i servizi scolastici educativi, ai quali si sommano gli operatori delle forze dell'ordine, dell'ambito giudiziario e gli organi politici.

Sotto quest'ultimo aspetto deve dirsi che negli ultimi anni è stato incassante l'impegno del legislatore, che ha sviluppato delle risposte integrate, anche alla luce degli obblighi assunti a livello europeo.

3. Il percorso nazionale

È frequente l'affermazione secondo la quale la nostra legislazione in materia di violenza di genere è fra le più avanzate e complete: tuttavia si tratta di un risultato ottenuto attraverso una stratificazione legislativa che ha spesso "inseguito" gli eventi e i mutamenti sociali.

Così in primo luogo, l'interesse sociale per la violenza domestica si è manifestato fin dagli anni '90 e un ruolo fondamentale ha svolto la L 66/1996 ("Norme contro la violenza sessuale") che ha significativamente catalogato la violenza sessuale come crimine contro la persona, disciplinato da CP 609 *bis* e ss. che punisce non solo lo stupro – inteso come congiunzione carnale non consensuale – ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali senza consenso: è stato questo un passaggio dirimente in materia, che manifesta come anche il sistema penale possa culturalmente "orientare" la società e la cultura di un Paese.

Ma, com'è noto, nuove forme di violazione dei diritti hanno imposto, successivamente, al legislatore di intervenire affrontando le diverse condotte della violenza esercitate soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atti persecutori, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati, o compiuti sul posto di lavoro, come molestie sessuali e/o abusi e ricatti.

Parallelamente sul versante processuale sono numerosi gli interventi legislativi che hanno dato luogo al cd. terzo binario processuale assicurando delle tutele delle persone offese: si pensi, così, alla L 154/2001 contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e di lotta contro la criminalità"; al DL 11/2009, poi convertito nella L 38/2009 che ha introdotto CP 612 *bis*, che disciplina il reato di "atti persecutori" (cd. "stalking"), che, assieme ad altri, è uno dei cd. reati-spia, accompagnato, da subito, dall'istituto dell'ammonimento da parte del questore quale forma "anticipata" di protezione a fronte della (potenziale) pericolosità dell'autore, contenuta anche attraverso delle nuove misure cautelari. Segue il DL 93/2013 adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.

Ma la peculiarità del provvedimento del 2013 è, fra l'altro, l'azione volta fronteggiare tali crimini facendo "rete" attorno alla vittima: esso istituzionalizza la collaborazione reciproca e l'azione integrata degli operatori – autorità giudiziaria, forze dell'ordine, presidi sanitari ed istituzioni pubbliche – che entrano in contatto con le vittime di violenza, affinché queste siano

ricevute entro un circuito virtuoso di accoglienza ed assistenza, nel quale possano essere sostenute fisicamente, psicologicamente ed economicamente.

Sul punto, va detto che lo Stato assicura alla vittima di alcuni reati (maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, nonché, ove commessi in danno di minori, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni) il patrocinio a spese dell'Erario: una tale garanzia si giustifica data la «vulnerabilità delle vittime dei reati indicati» e delle «esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati»: si tratta di un concreto sostegno per «incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità».

Normalmente legato al reddito, l'automatismo previsto dalla legge trova un solido riscontro in significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici: l'accesso alla giustizia intende assicurare altri valori costituzionalmente rilevanti, che mirano a soddisfare esigenze di giustizia sostanziale, facendo fronte a difficoltà di carattere sociale nell'accesso alla giustizia.

L'offerta alla persona offesa, vulnerabile non solo un sostegno per incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, ma anche, e soprattutto, quella di un professionista, risulta, in questi casi, di estrema importanza. In tali casi, il difensore gioca un ruolo cruciale nell'assistenza e nella tutela dei diritti della persona offesa: egli deve non solo garantire che la vittima abbia piena consapevolezza dei propri diritti, degli strumenti di tutela disponibili e del percorso giudiziario che la aspetta, ma deve svolgere un ruolo di supporto e assistenza, collaborando anche con gli operatori sociali e giudiziari per individuare eventuali rischi e attivare tempestivamente gli aiuti necessari, fornendo un supporto completo alla vittima e garantirne la sua sicurezza.

Anche l'avvocato deve essere particolarmente attento a riconoscere le dinamiche attinenti alle forme di controllo esercitate dall'aggressore e sensibilizzare la vittima sulla possibilità di chiedere i provvedimenti di protezione, per tutelare la sua sicurezza, quella dei figli e delle persone a lei care.

Di qui le proposte tese a istituzionalizzare la nomina del difensore d'ufficio fin dalla presentazione della denuncia, spesso sofferta e maturata in un lungo lasso di tempo, da cui sorge la necessità di un supporto tecnico, che spieghi alla vittima quali sono i suoi diritti, le sue possibili scelte difensive e come funziona il sistema penale. E ciò, a maggior ragione, dopo la Direttiva UE 2012/29 che, oltre a dedicare particolare attenzione alle vittime di «(...)

violenza di genere, violenza nelle relazioni strette, violenza o sfruttamento sessuale o basati sull'odio e le vittime con disabilità» (art. 22), garantisce loro un catalogo ampio di diritti nell'ambito del procedimento penale, parte integrante, ormai, del nostro ordinamento.

Per lungo tempo il soggetto passivo del reato ha avuto in sede giudiziale un ruolo marginale, attesa l'attribuzione in via esclusiva allo Stato del potere di intervenire di fronte alla commissione dei reati: la scelta intendeva evitare la diffusione di un sistema basato sulla vendetta privata, a livello individuale o di gruppo, garantendo il contenimento di pulsioni che se esplose sarebbero state insuscettibili di controllo.

Peraltro, un tale modello comportava l'intrinseca debolezza dell'assenza dell'"ascolto" delle richieste della persona offesa, che finiva per subire l'esperienza della "vittimizzazione" o "seconda vittimizzazione" ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alle conseguenze derivanti dal contatto, insoddisfacente e frustrante, con il sistema giudiziario penale.

Si colloca entro tale scia anche la concessione del reddito di libertà, quale contributo economico, introdotto dal DL 34/2020, destinato a sostenere le donne nella loro autonomia personale e nella fuoriuscita dalla violenza e l'istituzione di un fondo a favore degli orfani di femminicidio.

4. Le condanne europee

La necessità di un immediato mutamento nell'approccio verso tali crimini si deve sicuramente ad una serie non indifferente di condanne irrogate all'Italia, le quali hanno chiarito come lo Stato sia gravato non solo di obblighi di carattere negativo, ma anche di obblighi positivi, quali sono quelli di tutelare e di astenersi da comportamenti lesivi dei diritti fondamentali della persona.

Di qui l'impegno ad attuare ogni intervento per il tramite di misure (sostanziali e procedurali) che proteggano la persona dall'aggressione di terzi: gli obblighi positivi impongono un sistema di protezione delle vittime di violenza di genere rispetto alle infrazioni che interessano in particolare CEDU 2; 3; 8; 14. Così il "bisogno diffuso di sicurezza" si è tradotto in un "bisogno individuale di protezione" della vittima, in quanto il rischio di ripetizione e di escalation di questa forma di violenza è particolarmente alto, in ragione della struttura relazionale e dell'andamento ciclico della violenza.

Non comprendendo appieno quale sia la forma di integrazione di tali crimini si è verificata, nel passato, una confusione tra quella che era individuata come una semplice lite o conflittualità familiare o relazionale, dando luogo

ad una palese sottovalutazione del rischio, accompagnata, peraltro, dall'assenza di un effettivo coordinamento tra i diversi soggetti istituzionalmente coinvolti.

Invero, l'obbligo dello Stato di proteggere la vittima da aggressioni commesse da terze parti opera in presenza di un "reale e immediato" rischio di morte (CEDU 2) o di lesioni gravi (CEDU 3): per adempiere tale obbligo le autorità competenti devono prioritariamente condurre un'adeguata valutazione del rischio. Proprio la valutazione del rischio rappresenta, nel costrutto dei giudici di Strasburgo e a livello nazionale l'adempimento fondamentale per assicurare l'osservanza del dovere di protezione della vittima: la ponderazione del pericolo va condotta tenendo conto delle caratteristiche particolari della violenza domestica, delle specificità strutturali e delle sue peculiari dinamiche nell'ambito delle relazioni, anche intime, sovente dominate da logiche disparitarie.

Le caratteristiche personali dell'individuo che ha patito il pregiudizio del reato e che subisce, per tali reati, il danno emotivo e relazionale rientra fra le "vittime vulnerabili", nozione che oscilla tra la valorizzazione della tipologia del reato subito dal soggetto e l'attenzione per la persona che, a causa delle sue specifiche caratteristiche (come età, infermità). Proprio per tali qualità essa richiede delle misure di protezione particolari per garantire un processo equo e ridurre al minimo il danno psicologico.

Di qui la necessità di predisporre una modalità di audizione della vittima adeguata alla sua condizione, nel rispetto del diritto dell'accusato al contraddittorio: una particolare attenzione viene data alla testimonianza della vittima vulnerabile nell'incidente probatorio, ormai obbligato (v. Cass. Pen. SS.UU. 10869/2025), da svolgersi con le modalità "protette".

Invero, rendere testimonianza nel procedimento penale su fatti e circostanze legati all'intimità della persona e connesse alle violenze subite è sempre esperienza difficile e psicologicamente traumatica, specie se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile e più di altre esposta ad influenze e condizionamenti esterni: l'adozione di speciali modalità "protette" di assunzione della prova quanto a luogo, ambiente, tempo concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima suscettibile, al contrario di essere pregiudicata ove acquisita con le modalità ordinarie.

La testimonianza resa dalla persona offesa dal reato per lungo tempo è stata trattata con molta cautela, tanto che non le veniva attribuita una piena forza probante all'interno del processo penale: attualmente, invece, si afferma che la testimonianza della vittima può essere sufficiente anche da sola a formare il libero convincimento del giudice.

5. Il codice rosso e il codice rosso rafforzato

L'indicata esperienza ha fatto emergere il duplice impegno della legislazione penale e processuale: elevare gli standard della tutela preventiva, operare una tempestiva gestione dei rischi di letalità, assicurare una formazione "garantita" della prova tutelando la persona offesa evitando, nel contempo, le ipotesi di recidiva.

Risponde a tale finalità la L 69/2019 (cd. Codice Rosso), la più nota in materia, che, alla luce di alcuni gravissimi fatti di cronaca (si ricorda la morte di Tiziana Cantone e lo sfregio accorso dall'on. Lucia Annibali e Gessica Notaro) ha introdotto alcuni nuovi reati come diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. "revenge porn") o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, oltre alla costrizione o induzione al matrimonio, ma soprattutto venne introdotto quello concernente la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, spesso inosservato. Parimenti, in un'ottica punitiva vengono aggravate le sanzioni per altri reati e alla violenza sessuale ed esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, anche alla luce della conoscenza che non sempre l'ammissione del fatto è un atto semplice da rivelare (da 6 mesi a 12 mesi), e vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi di violenza sessuale commessa in danno di minore di età. Il provvedimento ha, poi, attivato un percorso investigativo celere: la legge impegna la polizia giudiziaria ad investire della notizia con immediatezza il p.m. affinché questo possa audire la persona offesa entro i 3 giorni successivi all'iscrizione nel registro delle notizie (e non dal fatto come dovrebbe essere), salvo le eccezioni (pericolo d'incolumità della persona offesa o minori), anche al fine di provvedere con solerzia allo svolgimento dell'inchiesta e alla richiesta delle misure cautelari (o di protezione) che possano tutelarli. Invero, in ragione della delega spesso rilasciata agli organi di polizia, quella dell'audizione è diventata una prassi non virtuosa per la donna che, già udita dallo stesso soggetto, si interroga sulla sua credibilità, originando quel fenomeno della vittimizzazione secondaria che si voleva evitare. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza: di qui la configurazione del concetto di "violenza assistita": si è, così, approntata una speciale tutela del minore da tutte le conseguenze psicologiche e sociali che possa riscontrare crescendo in un ambiente familiare violento. Ancora, sul piano della tutela

cautelare si è previsto che del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sia accompagnato dal controllo elettronico del bracciale elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene, poi, ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione. Spetta, peraltro, agli organi di pubblica sicurezza di verificare se il ritenuto autore abbia o meno a disposizione delle armi: è questo un dato significativo il quale – in linea con gli eventi più drammatici di questi anni – attesta come ad un iniziale uso delle armi abbia fatto seguito la commissione di tali reati, ora attraverso l'uso dell'acido e/o della benzina, quasi a voler cancellare l'identità della vittima, fino all'impiego più recente dei coltelli o altri mezzi “rudimentali” di offesa a cui fa seguito, molto spesso, la pratica del suicidio dell'autore che subito dopo aver posto fine alla vita della donna e/o dei minori palesa così l'incapacità di vivere la propria solitudine.

Del pari nell'esperienza quotidiana si segnalava l'insufficienza degli strumenti posti a protezione della vittima ogniqualevolta l'autore del fatto non fosse stato colto nell'atto di commettere il fatto (cd. *flagranza* o quasi *flagranza*). In molte occasioni accadeva, infatti, che la polizia giudiziaria non potesse assicurare prontamente la “messa in sicurezza” della vittima e dei figli (minori o meno) nell'imminenza del fatto.

Invero, l'impostazione di considerare il grave fenomeno della violenza di genere una mera questione di sicurezza pubblica e di allarme sociale fin qui seguita convive, indubbiamente, con le marcate implicazioni di natura socio-culturale che non possono essere risolte, certo, con il solo intervento penalistico e processuale. È noto che nel tempo, grazie allo sviluppo delle altre scienze (antropologica, criminologica, psichiatrica) si è sviluppata una maggiore cultura e consapevolezza delle caratteristiche che assume la violenza relazionale e l'escalation del pericolo che generalmente la circonda. La violenza si connota per la ripetizione degli atti, destinati ad aumentare per qualità e quantità, passando, spesso, penalmente dalle lesioni, alle percosse, ai maltrattamenti alle forme più gravi di “*stalking*”, alle forme più attuali del cd. “*revenge porn*” e alla deformazione del viso, fino all'omicidio (*rectius*, femmini-cidio): così, la L 134/2021 ha esteso le tutele della L 69/2019 (Codice Rosso) anche agli atti compiuti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

In tale ottica la legge che aveva già introdotto la possibilità che la polizia giudiziaria, in caso di *flagranza* di reato, disponga l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (CPP 384 *bis*) e, dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, consente che la stessa misura possa venir adottata da parte del pubblico ministero, anche in assenza della *flagranza*, e alla polizia di disporre all'arresto differito dell'autore (previa documentazione fotografica o video) entro 48 ore dal fatto (L 168/2023).

L'*iter* è quello della velocizzazione dell'intervento dell'autorità che vede negli organi di pubblica sicurezza e nell'organo d'accusa, più che nel giudice, il primo soggetto ad intervenire, da un lato, e dall'altro, considerato che l'autore del fatto non si trova sempre sul luogo del fatto, procedere alla sua temporanea restrizione, entro il delineato limite temporale (Cost. 13) (Romano e Marandola, 2024).

Del pari si assiste ad uno spostamento del baricentro della tutela: non più sviluppata nel corso delle indagini preliminari, ma ancor prima: ampio è il ricorso alle misure di prevenzione (provvedimenti, applicati da autorità di polizia o giudiziarie, che mirano a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, senza che questi abbiano commesso un reato che si distinguono in misure amministrative, applicate dal Questore e misure giurisdizionali, applicate dall'autorità giudiziaria) e alle misure alle pre-cautelari, per arginare la situazione di pericolo reale e imminente cui sono esposte le vittime di violenza domestica.

Parimenti si è incrementato l'impiego dei mezzi di sorveglianza elettronica (cd. braccialetto elettronico): spesso l'autore della violenza non è stato in grado di rispettare i divieti di avvicinamento alla persona offesa o altre persone o quello di allontanamento dalla casa familiare. Il braccialetto elettronico (o cavigliera elettronica) consente alle autorità di monitorare la posizione e i movimenti della persona: esso invia un segnale radio che viene intercettato da un ricevitore, segnalando all'autorità se la persona monitorata esce dalla zona designata o tenta di manomettere il dispositivo. Si tratta di strumenti che hanno avuto un ottimo effetto positivo per la tutela delle vittime (85% donne), oltre che l'effetto dissuasivo, per l'indagato/imputato che sa che i suoi spostamenti (e violazioni) sono monitorati. Si è, tuttavia, lamentata la carenza di disponibilità, ma anche le frequenti violazioni e/o manomissioni ovvero il loro mal funzionamento che spesso genera plurimi falsi allarmi per svariate ragioni sovraesponendo lo (scarso) personale delle sale operative, cui sono affidati anche ulteriori molteplici e delicati compiti di gestione degli allarmi. Di qui l'ennesimo intervento che impone – nella continua ricerca di modalità idonee alla protezione della persona offesa – un distanziamento minimo di 500 mt. e la verifica della fattibilità (L 168/2023) e, poi, operatività degli strumenti (DL 178/2024), entro l'ambito così indicato dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 173/2024).

Ancora, il legislatore del 2024 nell'apprezzabile e necessario intento di consolidare e velocizzare l'apparato cautelare ha stabilito delle ulteriori «misure urgenti di protezione della persona offesa». Consentendo anche al pubblico ministero, nei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere di verificare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del

nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari: in caso di valutazione con esito positivo, l'organo inquirente richiederà il provvedimento restrittivo e, su tale richiesta, il giudice provvederà entro il termine di venti giorni dal deposito della stessa presso la cancelleria; nell'ipotesi contraria, il pubblico ministero proseguirà nelle indagini preliminari. Troppo spesso, infatti, pur dopo la denuncia e le prime investigazioni, l'indagato non ristretto non ha esitato a porre in essere gli atti persecutori o delle condotte moleste e/o violente.

Il legislatore circoscrive al minimo eventuali zone temporali "franche", tracciando, anche sulla carreggiata cautelare, quella "corsia preferenziale" già introdotta dal "Codice rosso" per la tempestiva gestione investigativa dei reati passibili di progressioni criminose quasi scontate. La proiezione, tuttavia, trasla ancora una volta sul piano pre-cautelare un adeguato sistema di tutela. Ma fortissimo è l'arretramento dell'attenzione legislativa verso strutture normative in grado di arrestare da subito ogni tentativo di incremento aggressivo: si attinge così all'arsenale delle misure di prevenzione (ammonimento, vigilanza dinamica, mutamento della procedibilità d'ufficio nel caso di un anteriore ammonimento anche in caso di persona diversa).

6. La protezione processuale della vittima...(segue)

Mantenendo la rotta sapientemente tracciata dalle fonti sovranazionali, una eccezionale disciplina è prevista per le dichiarazioni della vittima che ha visto, nel tempo, rafforzati i suoi diritti attraverso la previsione di un vero e proprio statuto della prova "dichiarativa" del soggetto vulnerabile. Si tratta di preservare la genuinità della prova dichiarativa nel procedimento penale quando questa abbia come fonte la vittima vulnerabile.

Al riguardo non va trascurato l'interesse ad approfondire anche la metodologia con cui si acquisisce la dichiarazione e il linguaggio impiegato nelle aule di giustizia e, successivamente, nelle sentenze come sedi di propagazione, spesso in modo del tutto inconsapevole, di stereotipi sessisti. Questo fatto produce necessariamente effetti sociali, il primo dei quali è il rafforzamento ufficiale delle disparità di genere in quanto realizzato attraverso atti provenienti da soggetti e spazi istituzionali. Nel processo penale e in particolare nel dibattimento, infatti, l'interazione comunicativa tra testimone/imputato/persona offesa e soggetto interrogante non è paritaria: ai primi, che dispongono di limitati poteri linguistici (hanno l'obbligo di rispondere, possono essere interrotti nella risposta, non hanno diritto di scegliere il tema di

“conversazione”), si contrappongono le figure istituzionali del giudice, del pubblico ministero e del difensore che formulano le domande, possono interrompere la risposta, scelgono i temi per l’esame e per il controesame.

L’architettura, per quanto giustificata dalla necessità dell’accertamento di eventuali fatti illeciti, appare diseguale e fa ricoprire a quest’ultimi una funzione “dominante” nella interazione processuale, per cui essi debbono essere consapevoli del fatto che l’esercizio delle loro legittime facoltà (per es., formulare le domande, finanche suggestive per verificare legittimamente la credibilità del soggetto dichiarante) e del linguaggio potrebbe accrescere quella asimmetria con l’interlocutore debole tanto più grave ove, come accade in materia, vulnerabile.

Con il tempo l’analisi e la conoscenza del fenomeno hanno consentito anche alla giurisprudenza di compiere molti passi avanti. Così si afferma che il giudice può assegnare peso probatorio tanto alla prima o alle prime dichiarazioni quanto a quella o a quelle successive, a seconda degli elementi in suo possesso nel caso concreto, con l’ulteriore precisazione che, in presenza di una ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutare le precedenti dichiarazioni, è imposto un controllo più incisivo sulle dichiarazioni iniziali e, possibilmente, sui motivi della variazione del dichiarato, potendosi poi anche pervenire, in presenza di una ritrattazione inattendibile o mendace, a ritenere che essa si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie o, ancora, che in tema di maltrattamenti in famiglia, è influente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge o del compagno, la sola manifestata volontà della persona offesa, in quanto occorre sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un’ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse; o, ancora, che, nel delitto di violenza domestica, le mancate denunce, i ridimensionamenti, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario ovvero della esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante con ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti, a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, in assenza di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle ritorsioni dell’imputato (Cass. Pen. Sez. VI 6084/2025).

Invero, nel 2024 la Sez. VI Penale, con sentenza n. 32042 ha stabilito la

netta cesura tra le liti familiari e i maltrattamenti affermando che la modalità relazionale, discriminatoria e violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi, agevolati dal rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, consolida un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del delitto di maltrattamenti.

Ritenere che le condotte maltrattanti siano le sole lesioni da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Cass. Pen. Sez. VI 17656/2024; Cass. Pen. Sez. VI 27166/2022; Cass. Pen. Sez. VI 28217/2022). La confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esamina e, dunque, non si valorizza l'asimmetria di potere e di genere, che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (v. Cass. Pen. Sez. VI 26934/2024; Cass. Pen. Sez. VI 37978/2023).

Ma si deve alla giurisprudenza, la declinazione della violenza economica che, a differenza di quella fisica e psicologica, non lascia segni visibili sulle vittime. La recente sentenza n. 1268 del 13 gennaio 2025 indica, ai fini della configurazione del delitto di maltrattamenti di cui al CP 572, che essa è una forma di abuso spesso sottovalutata, anch'essa "endemica": la violenza si manifesta attraverso il controllo finanziario, il divieto di lavorare, la privazione di risorse economiche o la dipendenza forzata dal partner. Invero, impedire l'autonomia finanziaria o ostacolare la crescita professionale di un partner non sono solo dinamiche familiari, ma vere e proprie forme di abuso in quanto volte a ostacolare la propria emancipazione economica della donna.

Va detto, peraltro, che sul versante processuale e mediatico si è soliti affidare ai due ruoli caratteristiche facilmente individuabili: la vittima è percepita come pura e innocente, il violento come il soggetto fortemente colpevole, caratteristiche non consone ad un sistema in cui vige il diritto ad un giusto processo a vantaggio di un soggetto che, indipendentemente dalla natura del reato, è ritenuto presunto innocente e ha diritto di difendersi in ogni stato e grado. La polarizzazione e la semplificazione, pertanto, rischiano di compromettere l'equilibrio e bilanciamento dei diritti processuali a discapito

dell'indagato/imputato: affidare ai due ruoli un'identità distinta, basata su caratteristiche evidenti, si rivela un'operazione, quindi, pericolosa come sottolineano a più riprese dall'avvocatura associata. Si tratta di una riflessione da non trascurare e sulla quale riposa anche la scelta operata dalla legge (e confermata dalla Corte Costituzionale) di non consentire l'accesso al rito abbreviato (con benefici non secondari sul piano della riduzione della pena) per i reati puniti con l'ergastolo (spesso della natura di quelli appena tratteggiati).

7. ...e il trattamento del (presunto) autore del reato

Quando si affronta la questione dal punto di vista dell'autore di crimini violenti va detto che, in più occasioni, si constata come tali gravi episodi sono spesso compiuti alla luce del fatto che questo non riesca ad adattarsi ai cambiamenti che costellano la vita: separazioni, matrimoni, lutti, perdita o cambio di lavoro, invecchiamento e molto altro ancora sono queste delle fasi di transizione di vita che turbano l'equilibrio dinamico personale e relazionale, richiedendo una certa capacità di riorganizzazione e di ricostruzione. Peraltro, nella pratica clinica come, in un rovesciamento delle aspettative, la persona accusata di violenza racconta, spesso, come il partner sia in verità animato da una volontà distruttiva nei suoi confronti: l'uomo si sente, molto spesso, svalutato, non desiderato, frustrato, invisibile.

Di qui l'istituzione e la diffusione di programmi di trattamento rivolti previsti dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul all'interno dell'asse "Prevenzione": i programmi hanno l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza, il supporto e i diritti delle donne vittime di violenza, attraverso interventi trattamentali volti ad aiutare gli autori a modificare le loro attitudini e i comportamenti tenuti, nel quadro di un lavoro integrato con servizi specializzati nella prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. I piani del trattamento rivolti agli autori di violenza si fondano sul principio secondo cui la violenza di genere è l'effetto di norme e credenze culturalmente costruite e socializzate che possono quindi essere disapprese: obiettivo primario dei programmi per autori di violenza consistono nel raggiungimento della piena assunzione di responsabilità e consapevolezza delle conseguenze che la violenza agita ha sulle vittime, nonché nella riduzione del rischio di recidiva. In tale ottica la legge, in linea con la Convenzione, richiede che siano implementati i programmi rivolti «agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti», spesso attraverso la terapia e la consulenza psicologica.

Gli autori devono capire l'impatto delle loro azioni sulle vittime e la necessità di cambiare il loro comportamento attraverso la rielaborazione delle credenze che hanno contribuito alla violenza, la sensibilizzazione sui pregiudizi e le responsabilità individuali, e la promozione di comportamenti alternativi: l'autore può accedere ai programmi fin dal momento dell'adozione di una misura cautelare, riducendo il rischio che ripeta i comportamenti violenti in futuro, o dopo la condanna. Al loro accesso, con esito positivo, è condizionata la concessione della sospensione condizionale della pena e ai sensi della L 354/1975, 4 *bis* (ord. penit.), l'accesso ai benefici penitenziari è consentito solo dopo un'attenta osservazione scientifica annuale. Si tratta di programmi affidati ad enti ed organizzazioni che solo ora trova una compiuta regolamentazione (v. GU 73/2025).

8. La Direttiva europea del 2024 e il reato di “femminicidio”

Come si è cercato d'indicare quello della violenza sulle donne è un crimine “in divenire”, che non pare placarsi nonostante i diversi mezzi introdotto dal legislatore europeo e nazionale. Si colloca entro tale cono prospettico e, più in generale nell'ambito della Strategia per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla Commissione europea, per la realizzazione di «un'Europa garante della parità di genere» in tutti i settori di competenza dell'Unione, la Direttiva UE 2024/1385, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027. Il testo si propone di eliminare le disuguaglianze tra uomo e donna anche tramite la lotta alle violenze di genere e alle discriminazioni sessuali, colmando una lacuna esistente sul piano normativo europeo non essendovi alcuno strumento espressamente dedicato alla protezione della donna ma solo alla vittima in quanto tale (Direttiva UE 2012/29).

L'atto rappresenta una valida alternativa per perseguire il processo di armonizzazione della disciplina degli Stati membri in materia di protezione delle donne vittime di violenza, stabilendo norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza domestica e la violenza contro le donne in tutta l'Unione Europea.

Tenuto conto delle nuove forme di criminalità, la Direttiva fa riferimento a particolari reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile, quali il matrimonio forzato e la mutilazione dei genitali femminili, nonché alla definizione di alcuni reati informatici sempre in materia di violenza on line.

Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a disporre di canali accessibili e prontamente disponibili per denunciare atti di violenza, anche tramite

l'istituzione di piattaforme on line, nonché di dotarsi di strumenti investigativi rapidi ed efficienti. Il testo si occupa poco del reato di stupro, inteso quale atto compiuto in mancanza del consenso da parte della vittima (il cui significato deve intendersi quale manifestazione di volontà libera e in ogni momento ritrattabile). Invero, già la Convenzione di Istanbul all'art. 36, §2 specifica che il consenso «deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

Per quanto riguarda l'Italia, allo stato pende innanzi alla 2^a Commissione giustizia della Camera la progetto di legge che vede come prima firmataria l'on. Laura Boldrini n. 1693 AC, volta alla modifica di CP 609 *bis* in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, al fine di superare il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. La proposta darebbe attuazione proprio a quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul. In ogni caso, la Direttiva impone agli Stati di promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione al consenso.

Quanto alle vittime di violenza, si indica che ogni Stato membro debba impegnarsi a fornire protezione alla vittima a prescindere dal fatto che questa abbia o meno denunciato il reato le informazioni riguardanti i servizi di assistenza specialistici e delle informazioni sull'accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato; la consulenza psicosociale e, se del caso, sull'orientamento verso tali servizi, compresa l'assistenza per i traumi; assistenza alle vittime di criminalità informatica. Tali servizi di assistenza specialistica dovranno essere facilmente accessibili e prontamente disponibili anche on line.

Una specifica attenzione è dedicata alle vittime di molestie sessuali, di molestie sessuali in ambiente di lavoro, e per le vittime di mutilazione dei genitali, prevedendo, infine, all'art. 29 un sistema di assistenza telefonica per le vittime attivo 24 ore su 24. Infine, si richiama l'attenzione alla prevenzione e all'intervento precoce contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, con campagne di sensibilizzazione, programmi di ricerca ed educativi, sino alla formazione ed informazione dei professionisti operanti nel settore dell'assistenza alla vittima, contemplando vari meccanismi di cooperazione e coordinamento utili allo scopo.

Sul piano domestico è in discussione presso la 2^a Commissione Giustizia del Senato il DDL presentato dal Governo l'8 marzo scorso, in cui si stabilisce che: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori

dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575», vale a dire il reato di omicidio. È questo uno degli aspetti maggiormente criticati dalla dottrina che non ravvisa la necessità di introdurre tale normativa, posta la sussistenza del reato di omicidio che, aggravato, oggi consente comunque di raggiungere delle pene elevate fino all'ergastolo. Il secondo aspetto censurato è quello riguardante la difficoltà di dimostrazione della volontà di reprimere l'esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l'espressione della personalità della persona offesa o vittima.

Il testo contempla delle ulteriori circostanze aggravanti per i delitti già inseriti nel menzionato codice rosso e si prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del P.M. quando la sua richiesta sia motivata palesando così come l'attività non sia delegabile alla polizia giudiziaria; si prevedono degli obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio e un parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice. Tenuto conto delle difficoltà rinvenute sull'osservanza delle misure cautelari da parte del presunto autore si stabilisce l'introduzione di una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali nella scelta delle misure cautelari e la modifica dei benefici penitenziari per autori di reati da Codice Rosso, ma soprattutto, nuovi obblighi informativi dei magistrati posto che, come si è cercato di dimostrare, quelli in esame sono reati dalla particolare fenomenologia.

Ebbene tralasciando in questa sede gli aspetti più tecnici, mette conto osservare come anche alla luce di quanto fin qui descritto, il femminicidio sarà il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l'esercizio dei suoi diritti e l'espressione della sua personalità. Esso imporrà al nostro Paese, ma anche alla magistratura e agli operatori, di misurarsi con l'uccisione di una donna perché donna, compiuto per un preciso movente qual è quello legato alla disparità fra i due generi ovvero nell'esercizio di un potere di "dominio" degli uomini nei confronti delle donne (così Di Nicola Travaglini e Menditto, 2024). Così come nel 1996, quello in discussione è un testo che muove dalla Costituzione italiana (Cost. 2; 3, 2), prosegue per alcune leggi che hanno investito il diritto di famiglia (introduzione del divorzio; interruzione volontaria di gravidanza; abolizione del delitto di onore), che trova un forte sostegno con la ratifica della Convenzione di Istanbul e le molte leggi emesse per contrastare la violenza maschile contro le donne. Insomma, l'introduzione del reato di femminicidio è frutto di un lunghissimo percorso compiuto sul piano culturale, etico, ma anche giuridico: quando entrerà in vigore, il reato di femminicidio si sostanzierà in un fatto inaccettabile, qual è l'uccisione di

una donna per ragioni di odio o discriminazione o, ancor peggio, per impedirne la libertà – anche personale – e l’esercizio dei suoi legittimi diritti.

Riferimenti bibliografici

Di Nicola Travaglini P. e Menditto F. (2024). *Il nuovo Codice rosso: il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno: commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024*. Milano.

Romano B. e Marandola A., a cura di (2024). *Codice rosso, La violenza domestica e di genere alla luce della l. n. 19 luglio 2019, n. 69, dalla l. 8 settembre 2023, n. 122, e dalla l. 24 novembre 2023, n. 168*. Pisa.